




**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE
ACCESSORIE DA SVOLGERSI CON LA MODALITÀ "CANTONIERE DI
QUARTIERE"**

REV. 01	21/02/2023	Conforme al Capitolato tipo Servizi rev. 19 del 20/02/2023	
REDAZIONE E AGGIORNAMENTO	Resp. Tecnico di Struttura	DATA	FIRMA G.Passeri 
VERIFICA DI CONFORMITÀ	Resp. Acquisti e Appalti di competenza	DATA	FIRMA G.Bucci 
APPROVAZIONE	Direttore di competenza	DATA	FIRMA F.Macor 

I N D I C E

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....	3
ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	4
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 RISERVATEZZA.....	5
ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	6
ART. 8 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	11
ART. 9 PAGAMENTI.....	11
ART. 10 PENALI	14
ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO	16
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - REVISIONE PREZZI	16
ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	17
ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI.....	20
ART. 16 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI	22
ART. 17 RESPONSABILITÀ SOCIALE	23
ART. 18 LINGUA.....	24
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 20 RECESSO DELLA COMMITTENTE	26
ART. 21 CONTESTAZIONI E RISERVE.....	26
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI.....	26
ART. 23 FORO COMPETENTE	27
ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE	27
ART. 25 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY	27
PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	28
ART. 26 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA.....	28
ART. 27 INTERVENTI NON PREVISTI	28
ART. 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	28
ART. 29 SMALTIMENTO RIFIUTI.....	31
ART. 30 CONDOTTA DEL SERVIZIO.....	32
ART. 31 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE	32
ART. 32 PERSONALE DELL'IMPRESA.....	32
ART. 33 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE	36
ART. 34 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO.....	36
PARTE TERZA - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	37
ART. 35 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	37
ART. 36 PORTALE INFORMATICO HERGO	38
ART. 37 CONTROLLI	39

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizie accessorie con la modalità "Cantoniери di Quartiere", come meglio specificato nella Parte Terza del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per il periodo di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, eventualmente rinnovabile di ulteriori anni 1 (uno) agli stessi patti e condizioni nonché ai prezzi non superiori a quelli in vigore - fatta salva la eventuale applicazione della clausola di revisione prezzi - qualora, a giudizio della *Committente*, sussistano precise esigenze connesse alla necessità di assicurare un'economica ed efficiente gestione del servizio e/o ad evitare interruzioni per l'utenza e/o a raccordare l'indizione della nuova gara a prossime modifiche normative e/o regolamentari e/o variazioni sui cicli dei servizi.

Alla scadenza del contratto l'*Impresa* appaltatrice si obbliga, a richiesta della *Committente*, a continuare l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali per un tempo ulteriore, comunque non superiore a mesi 6, necessario alla *Committente* per commissionare l'esecuzione di ulteriori servizi sino a concorrenza di quanto contrattualmente previsto, anche decurtato di un quinto.

Alla scadenza del contratto l'*Impresa* appaltatrice si obbliga, in ogni caso, a richiesta della *Committente*, a continuare l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario a consentire alla *Committente* la conclusione di una nuova gara d'appalto.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto dell'appalto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi oltre che per adeguamenti conseguenti a nuove procedure o indicazioni aziendali.

L'impresa dovrà adeguarsi a tali modifiche, senza poter pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 112 del Codice degli Appalti (D. Lgs.50/2016) riserva il diritto di partecipazione alla presente procedura di appalto, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di Pubblico interesse (Art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 146/90 e art. 177 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.).

In caso di sciopero verranno applicate le disposizioni della Legge n. 146/90.

La *Committente* comunicherà all'*Impresa* quanto concordato congiuntamente con le OO.SS. in merito alle prestazioni tecniche minime da garantire in caso di sciopero.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI		
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23	Pagina 4 di 39
	Marchè Multiservizi S.p.A.		

ART. 2 DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Committente

Marche Multiservizi S.p.a., P.IVA 02059030417, con sede in Via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro

Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione

Il Tecnico debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Responsabile Operativo

Il tecnico debitamente nominato dall'*Impresa* al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato. Il *Responsabile Operativo* potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'appalto ammonta a Euro **712.904,32** (Euro **settecentododicimilanovecentoquattro/32**), al netto di I.V.A. così composto: Euro **711.360,00** per servizi più Euro **1.544,32** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.


L'importo a base d'appalto per il **periodo di 2 (due) anni**, ammonta a Euro **474.240,00** (Euro **quattrocentosettantaquattromiladuecentoquaranta/00**) al netto di I.V.A., più Euro **1.266,88** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

L'importo a base d'appalto, per l'**anno opzionale di rinnovo** ammonta a Euro **237.120,00** (Euro **duecentotrentasettemilacentoveni/00**) al netto di I.V.A., più Euro **277,44** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

L'incidenza dei costi per manodopera in rapporto all'importo complessivo a base di gara ammonta al **70%**.

La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a **corpo su base mensile**.
Si precisa che il subappalto è consentito solo in favore di cooperative sociali, atteso che l'appalto è riservato a tali operatori economici.

L'eventuale riserva di subappalto deve essere espressa dall'impresa nell'ambito dell'apposita documentazione di gara. La mancata dichiarazione di tale riserva comporterà la decadenza del diritto per l'impresa aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto. In caso di subappalto, i subappaltatori dovranno essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione/titoli abilitativi

	CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI		
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23	Pagina 5 di 39
	Marche Multiservizi S.p.A.		

sopra richiesti per l'esecuzione delle relative prestazioni.

L'*Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.

ART. 5 RISERVATEZZA

Committente ed *Impresa* si obbligano a mantenere il più ristretto riserbo su ogni informazione confidenziale di cui siano venute a conoscenza in occasione e in relazione al contratto anche con riferimento alla fase precontrattuale, esecutiva e di estinzione dell'accordo. Tale impegno si estende anche ad eventuali subcontraenti dell'*Impresa*.

Per informazioni confidenziali si intendono tutti i documenti, i dati, le informazioni, le conoscenze, riguardanti anche il know how e la proprietà intellettuale, di natura non pubblica, che siano stati raccolti, elaborati, sviluppati, comunicati – in forma scritta o orale – in occasione e in relazione al contratto.

Committente ed *Impresa* assumono l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza in merito ai documenti oggetto del contratto e non comunicheranno/pubblicheranno articoli e/o fotografie riguardanti lavori/forniture/servizi ed i luoghi di svolgimento delle attività, senza esplicito benestare scritto dell'altra parte.

La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto e verrà meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i relativi dati e informazioni divengano di dominio pubblico.

Committente ed *Impresa* si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nel presente articolo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

Prima della stipula del contratto, l'*Impresa* dovrà indicare alla *Committente* l'indirizzo al quale è contattabile il Responsabile della protezione dei dati. Qualora tale Responsabile non sia stato designato, l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente* di non aver effettuato la designazione del Responsabile per la protezione dei dati, per valutazioni di propria esclusiva competenza e responsabilità.

In caso di violazione, anche parziale dei suddetti obblighi di riservatezza, la *Committente* oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, finché vigenti, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente capitolato nonché le disposizioni previste dal D.M. 49/2018.

L'*Impresa* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba

eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'*Impresa* dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria **irrevocabile** - rilasciata da *primari Istituti di credito o da Compagnie Assicuratrici iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa* - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'*Impresa*:

- a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese - citandole esplicitamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

Parimenti l'*Impresa* potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, **NON cumulabile** con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l'*Impresa* dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;

- b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la

cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);

- c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potranno prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;
- d) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c), del 15%.

In alternativa alle riduzioni di cui sopra:

- e) l'impresa - qualora in possesso del rating di legalità e rating di impresa oppure della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oppure (ai sensi dell'art. 34 del D.L. 30.04.2022 n. 36 e ss.mm.ii.) in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. 11.04.2006 n. 198, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, oppure di certificazione Social Accountability 8000 rilasciata da Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS; oppure qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo la norma ISO 45001, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) - **potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b), c) e d), del 30%.**

Anche nei casi di Certificazioni Social Accountability 8000, ISO 45001 e UNI CEI EN ISO 50001, laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'impresa dovrà altresì produrre una dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa

inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l'*Impresa* ne abbia diritto, andranno computate in sequenza sull'importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare dall'applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull'importo intero della cauzione prevista.

L'accettazione da parte della *Committente* della cauzione così ridotta è subordinata alla produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi agli originali da parte del legale rappresentante dell'*Impresa* ai sensi del D.p.r. 445/2000 - delle rispettive certificazioni in corso di validità o altra documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all'applicazione di una o più delle suddette riduzioni.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale, di cui all'art. 48 c. 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del citato D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione definitiva sopra prevista alle lettere a),b),c),d), oppure, in alternativa prevista alla lettera e), solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento e/o il Consorzio ordinario, siano in possesso delle relative certificazioni là indicate.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese verticale, di cui all'art. 48 c. 2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., - nel caso in cui solo alcuni tra gli Operatori economici che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni previste alle suddette lettere a),b),c),d), oppure, in alternativa, previste alla suddetta lettera e) - il Raggruppamento stesso può beneficiare delle relative riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assume all'interno del Raggruppamento.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo c.d. misto, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione definitiva prevista alle suddette lettere a), b), c), d), oppure, in alternativa prevista alla suddetta lettera e), troverà applicazione la disciplina sopra indicata per le ipotesi di RTI orizzontale e di RTI verticale, in ragione della ripartizione delle attività oggetto del contratto fra ciascun operatore economico raggruppato all'interno del Raggruppamento.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario può godere della riduzione della cauzione definitiva sopra prevista alle lettere a), b), c), d), oppure, in alternativa prevista alla lettera e), nel caso in cui le certificazioni là indicate siano possedute dal Consorzio.

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato A al D.M. 16.09.2022 n. 193 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'*Impresa* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la *Committente* nell'impossibilità di esigerlo, l'*Impresa* si obbliga, sin d'ora, a far rilasciare a favore della *Committente*, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della *Committente* medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la *Committente*: > determina la revoca dell'affidamento; > incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara; > aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della *Committente*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'*Impresa* degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere sino alla scadenza termine dei 12 (dodici) mesi successivi alla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato oppure dedotta dalla data di scadenza del contratto (scadenza termine che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale) allorché la garanzia si estingue ad ogni effetto in assenza di contenzioso in atto fra *Committente* ed *Impresa*.

In caso di rinnovo del contratto d'appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una nuova garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva infruttifera, avente le medesime caratteristiche sopra descritte, o un'appendice alla garanzia fideiussoria originaria che faccia espresso riferimento: - al rinnovo del contratto ed alla relativa durata; - al reintegro dell'importo nell'ammontare dovuto per il nuovo periodo contrattuale.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'*Impresa* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia:

- per l'eventuale spesa sostenuta per il proseguimento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'*Impresa*;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'*Impresa* che da eventuali subappaltatori/subcontraenti, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nell'appalto, in relazione a contributi e retribuzioni, incluso il T.F.R.;
- per le inadempienze derivanti dall'inosservanza, sia dell'*Impresa* che di eventuali subappaltatori/subcontraenti, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di tali lavoratori;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'*Impresa* che da eventuali subappaltatori/subcontraenti per l'entità del danno, riportato dai propri lavoratori impiegati nell'appalto, che non risulti indennizzato dagli Enti preposti, ai sensi dell'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008;

fatta salva, in ogni caso, la facoltà della *Committente* di esperire ogni ulteriore azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

La *Committente* potrà richiedere all'*Impresa* la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa, in corso di esecuzione del contratto, sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da pagare all'*Impresa* stessa.

POLIZZA R.C.T. – R.C.O.

L'*Impresa* assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla *Committente* o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'*Impresa* od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'*Impresa* dovrà essere titolare o, in difetto, stipulare - con *Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività* - un'idonea polizza di **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** e di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti

la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, **che comprenda fra i Terzi, la Committente e dei suoi dipendenti** con massimale, per anno e per sinistro, di Euro **2.000.000,00** (Euro duemilioni/00).

Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell'*Impresa* stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.

Tale polizza dovrà essere esibita alla *Committente* prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'*Impresa*. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l'*Impresa*, anche su segnalazione della *Committente*, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla *Committente* stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'*Impresa* è tenuta a mantenere aggiornata la *Committente* sull'andamento del sinistro comunicando: > i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; > l'esito delle verifiche condotte; > lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; > l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della *Committente*, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato deputate alla materiale esecuzione dell'appalto.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'*Impresa* dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'*Impresa*.

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.

In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, a mezzo di firma elettronica qualificata o di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., rilasciata, da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., oppure rilasciata da un certificatore qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (eIDAS), ed iscritto negli elenchi pubblici degli stati membri della UE ai sensi dell'art. 22 del predetto regolamento eIDAS oppure da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della UE secondo una delle condizioni di cui all'art. 24, c.4-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. Solo in quest'ultimo caso, sarà onere del soggetto emittente indicare, con apposita dichiarazione, quale delle ipotesi previste dal citato art. 24, c.4-ter del D.L.gs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., sia applicabile all'autorità che gli ha rilasciato la firma, allegando la stampa dell'esito (screenshot) che dia evidenza dell'avvenuta verifica della validità della firma svolta dal soggetto emittente sul sito <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

Esse, in ogni caso, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del firmatario (ossia da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e

corredata da fotocopia di valido documento di identità del dichiarante) che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione di dette garanzie e polizze, la Società fideiussore o Assicuratrice nei confronti del Contraente e della *Committente*. La *Committente* non accetterà in alcun modo documenti prodotti in modo difforme, con l'unica eccezione della polizza R.C.T. - R.C.O., sopra menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica con, a corredo, la sola dichiarazione di conformità all'originale. In caso di *Impresa* costituita in forma di raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo raggruppamento.

ART. 8 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - "Codice Etico";
 - "Politica per la qualità e la sostenibilità";
 - Elenco prezzi Unitari;
 - Elenco del personale impiegato nell'appalto;
 - Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti in MMS SPA
- Documentazione in materia di sicurezza:
 - **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) D.00.33.01** completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza;
 - **Modulo** per la successiva redazione del Verbale di "Coordinamento e cooperazione";
 - **Nota Informativa Rischi Specifici (NIRS) "Informazione rischi specifici – misure di prevenzione ed emergenza del Committente"**

La versione eventualmente aggiornata e/o integrazioni della documentazione sopra elencata sarà fornita all'*Impresa* in fase di stipula del contratto.

ART. 9 PAGAMENTI

[1] I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'*Impresa* che potrà essere spiccata solo a seguito dell'emissione, da parte del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, del modulo di avvenuta prestazione ZM.A.P.. Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità Fornitori della *Committente*, allegando obbligatoriamente alle stesse il riepilogo dei suddetti moduli di avvenuta prestazione ZM.A.P. ricevuti dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

[2] Il pagamento delle fatture è fissato a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

[3] In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- a) nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'*Impresa*, ed agli eventuali Subappaltatori nonché sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la sospensione del pagamento all'*Impresa* per l'inadempienza dei suddetti Subappaltatore/sub-contraente è svolta sino a concorrenza dell'importo del corrispettivo maturato dal Subappaltatore/sub-contraente incorso nell'irregolarità. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sull'*Impresa*, la *Committente* sospenderà l'intero pagamento. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sui suddetti

Subappaltatore/sub-contraente, la Committente sospenderà il pagamento in relazione all'ammontare del corrispettivo maturato dal relativo Subappaltatore/sub-contraente;

- b) nel caso in cui l'*Impresa*, e gli eventuali subappaltatori nonché sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera:
- b.1) abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;
- b.2) abbiano redatto le scritture contabili di accantonamento delle quote di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (TFR) maturate nonché, ove d'obbligo, abbiano versato le corrispondenti quote al fondo di previdenza complementare di riferimento per contratto (CCNL) o al fondo di tesoreria istituito dall'INPS o ad altro Fondo eventualmente individuato e comunicato dai lavoratori, in coerenza con le scelte operate da ciascuno di essi.

Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, infatti, potrà chiedere in qualsiasi momento all'*Impresa*, nonché per suo tramite a tutti i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di produrre idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi. Potrà essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione - resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato "Dichiarazione di correttezza retributiva" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni - attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto nonché, per il periodo richiesto ed espressamente indicato, l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e l'avvenuto assolvimento degli obblighi di accantonamento / versamento relativi alle quote di T.F.R. maturate.

Inoltre:

- ove sussista l'obbligo per l'*Impresa* di versare il TFR maturato al fondo di tesoreria istituito dall'INPS e/o ad altro fondo di previdenza complementare, la dichiarazione di correttezza retributiva dovrà essere corredata da attestazione - rilasciata a firma del Responsabile del proprio centro di assistenza fiscale (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 oppure, ove presente il Collegio Sindacale, da uno dei relativi membri iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010 - che confermi la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili e della restante idonea documentazione di comprova:
 - riguardo all'avvenuto pagamento del TFR maturato;
 - nonché riguardo all'avvenuto pagamento delle retribuzioni; quest'ultima attestazione di corrispondenza non è necessaria ove la dichiarazione sia già resa con le sottoscrizioni dei lavoratori dipendenti interessati.
- Ove il suddetto obbligo di versamento del TFR non sussista oppure, anche sussistendo, l'*Impresa* benefici del regime delle imprese minori (c.d. "contabilità semplificata"), la "Dichiarazione di correttezza retributiva" potrà essere confermata solo dalle sottoscrizioni, apposte in calce alla stessa, dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto a conferma dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale e/o di assolvimento degli obblighi di accantonamento/pagamento relativi alle quote di T.F.R. maturate - ritardo che si assume anche dalla ritardata produzione al Direttore dei Lavori della documentazione di comprova richiesta - la *Committente* invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Impresa*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità delle

retribuzioni dovute al suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento diretto dei lavoratori di cui all'art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In mancanza di evidenze certificate relative all'effettivo ammontare dell'inadempienza retributiva, la quota dei pagamenti oggetto di sospensione sarà determinata applicando allo/agli ZMAP./Certificato/i di pagamento/i interessato/i dall'inadempimento, l'incidenza percentuale contrattualmente prevista dei costi della manodopera.

In caso di irregolarità contributive o retributive commesse dall'*Impresa* la *Committente* ha anche la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 19.

[4] L'*Impresa* e la *Committente* si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla *Committente* esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente*. Pertanto, l'*Impresa* dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'*Impresa* è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'*Impresa* tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell'*Impresa* riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora l'attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.", che dovrà essere evidenziata nelle fatture. La *Committente* declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

[5] Qualora l'*Impresa* sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ciascun soggetto componente l'RTI dovrà emettere fattura direttamente nei confronti della *Committente*. In tal caso, le fatture emesse da ciascuna impresa del RTI, riferite allo stesso ZM.A.P./Certificato di pagamento, dovranno pervenire alla Contabilità Fornitori della *Committente* corredate, ciascuna: ►dalla dichiarazione resa - nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 - dal legale rappresentante della Capogruppo, che autorizzi la *Committente* stessa a corrispondere direttamente a ciascuna impresa mandante il relativo compenso; ►dal relativo Z.M.A.P./Certificato di pagamento.

In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

[6] La *Committente*, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà attivare la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue:

- a) anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice alla quale è fatto obbligo di concordare con la *Committente*, tempistiche e modalità di trasmissione di detti documenti;
- b) lo ZM.A.P./Certificato di pagamento, di cui al punto [1] potrà essere emesso solo a seguito della produzione da parte dell'*Impresa*, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita dichiarazione che attesti, in relazione allo ZM.A.P. oggetto di liquidazione, la quota parte di corrispettivi da pagare all'*Impresa* e di quella/e da pagare direttamente al/ai subappaltatore/i e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle prestazioni svolte da questi ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, tassativamente

allegata al relativo ZM.A.P. o Certificato di Pagamento e corrispondenti fatture, è condizione imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di relativa spettanza. La dichiarazione in parola dovrà essere redatta sul modulo standard denominato "Dichiarazione per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni;

- c) i termini di pagamento di cui al punto [2] si applicano anche alle fatture emesse dai subappaltatori;
- d) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive e/o sulle ritenute fiscali sul subappaltatore, si precisa che gli interventi di sospensione dei pagamenti, previsti al precedente punto [3], lett. a), b) e, ove presente, c) e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti alle medesime lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) gli adempimenti previsti in capo all'*Impresa* per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente punto [4] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori.

ART. 10 PENALI

L'*Impresa*, che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni impartite, di volta in volta, dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle seguenti penali per singola contestazione:

- 1) non espletamento del servizio nei modi e nei tempi comunicati dalla *Committente* da parte di una squadra operativa: da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata esecuzione delle prestazioni;
- 2) non espletamento del servizio nei modi e nei tempi comunicati dalla *Committente* da parte di entrambe le squadre operative: da euro 200,00 a euro 500,00 per ogni giorno di esecuzione del servizio in modalità difformi da quelle previste dalla *lex specialis* di gara;
- 3) espletamento parziale del servizio (esecuzione inferiore ad una percentuale del 90%) o non corretta esecuzione rispetto alla totalità dei lavori da eseguire giornalmente comunicati dalla *Committente* da parte di una squadra operativa: da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni giorno di parziale esecuzione;
- 4) espletamento parziale del servizio (esecuzione inferiore a una percentuale del 90%) o non corretta esecuzione rispetto a quanto comunicato dalla *Committente* da parte di entrambe le squadre operative: da euro 200,00 a euro 600,00 per ogni giorno di parziale esecuzione;
- 5) mancata, non corretta o negligente redazione del report sottoscritto dal Responsabile Tecnico/Amministrativo riportante i dati del servizio reso – da euro 100,00 a euro 250,00 a rilievo;
- 6) scorretto comportamento degli addetti al servizio da euro 500,00 a euro 1.000,00 a rilievo;
- 7) Automezzi/attrezzature: inadeguato stato di manutenzione degli automezzi/attrezzature impiegati o utilizzo di mezzi/attrezzature inadeguati da euro 250,00 a euro 500,00 a rilievo;
- 8) Automezzi: incompleta o mancante documentazione da euro 100,00 a euro 250,00 per a rilievo;
- 9) Esecuzione dei servizi: insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio da euro 100,00 a euro 250,00 a rilievo;
- 10) Reportistica ed altra documentazione: mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile da euro 50,00 a euro 250,00 per giorno di ritardo
- 11) Abbigliamento inadeguato, Tessera di identificazione mancante, DPI inadeguati e/o mancanti o non utilizzati, cassetta di primo soccorso incompleta o mancante: da euro 100,00 a

euro 500,00 a rilievo;

12) Altre: altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti da euro 100,00 a euro 1.000,00 per singola inadempienza;

13) Mancata sostituzione del personale inadeguato a seguito di contestazione formale: da euro 500,00 a euro 1.000,00;

14) Rilevante danno d'immagine per la committente a causa del mancato rispetto di quanto previsto dal CSA: da euro 1.000,00 a euro 2.000,00

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alle prestazioni previste dal presente capitolato è facoltà della Committente provvedervi in proprio e con addebito all'Impresa del relativo costo, maggiorato del 20%, oltreché della suddetta penale. La medesima penale, nel suo importo massimo, potrà essere addebitata all'Impresa nel caso in cui la prestazione, totalmente o parzialmente non eseguita, non possa essere svolta con ritardo.

Qualora, al di fuori degli interventi già programmati, l'Impresa non ottemperi alle richieste di eventuali interventi ulteriori nei tempi concordati o comunque indicati dal Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, verrà applicata una penalità per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per lo svolgimento della prestazione, pari a 250,00 euro fino ad un massimo di n. 10 (dieci) giorni solari di ritardo; oltre tale termine è facoltà della Committente provvedervi in proprio e con addebito all'Impresa del relativo costo, maggiorato del 20%, oltreché della suddetta penale.

Qualora in sede di svolgimento degli audit previsti al successivo art.14, dovessero emergere eventuali non conformità rispetto ai comportamenti da tenere in materia di ambiente e sicurezza nello svolgimento dell'appalto, ivi incluse evidenze di non corretta formazione del personale dell'Impresa, o di eventuali Subappaltatori/Subcontraenti, l'Impresa è tenuta a dare prova al Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione di avere adottato, entro 15 giorni (quindici) solari dalla evidenza della non conformità rilevata, tutte le misure correttive necessarie alla risoluzione della stessa; in difetto, la Committente potrà applicare all'Impresa una penale da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre detto termine, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari.

Ad esclusione delle inadempienze per le quali sia già prevista un'apposita penale, eventuali:

- reiterazione di comportamenti non conformi, rilevati con appositi avvisi di qualità, riguardo all'utilizzo dei DPI e/o, in generale, al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- utilizzi impropri e/o non autorizzati di automezzi o attrezzature di proprietà della Committente da parte del personale dell'Impresa e/o di eventuali subappaltatori;

daranno luogo all'addebito di una penale variabile, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa ad insindacabile giudizio del Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00.

L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto prevista dal successivo art.19.

L'applicazione delle suddette penali non esime l'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Gli importi relativi alle penali saranno fatturati dalla Committente all'Impresa e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento all'Impresa delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni svolte nel periodo di competenza.

Qualora l'Impresa incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della *Committente* ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'*Impresa*, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'*Impresa* stessa e di risarcimento in favore della *Committente* di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. È consentita la sostituzione dell'*Impresa* con nuovo soggetto a causa di una delle seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Art. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - REVISIONE PREZZI

SEZ. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse esclusivamente, nell'interesse della *Committente* e previa sua espressa autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione.

L'*Impresa* non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto senza avere ricevuto ordine scritto del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

In caso di prestazioni non espressamente previste nel contratto l'*Impresa* ha l'obbligo di eseguirle e il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* valuterà i nuovi prezzi ragguagliandoli ove possibile a quelli dei servizi presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d'opera) determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorità, sempre che le stesse non alterino la natura generale del contratto. In tal caso la modifica è formalizzata mediante apposita perizia di variante. Le modifiche in incremento rientranti in tali fattispecie non possono eccedere il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Ai sensi dell'art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà altresì disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il valore globale delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguenti condizioni: - sia inferiore al valore della soglia UE vigente per i servizi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - sia inferiore al valore del 10% dell'importo iniziale del contratto. Quando la necessità di modifica deriva da errori e/o omissioni progettuali, la modifica stessa è formalizzata mediante apposita perizia di variante.

Ai sensi dell'art. 22, c. 6 del D.M. 49/2018, il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* può disporre modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, purché tali modifiche non si configurino come sostanziali ai sensi di quanto previsto

dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono consentite modifiche del contratto entro il limite del 10% del relativo importo, stante il carattere non sostanziale della modifica così come definito al c. 4° del medesimo art. 106. Non sono comunque riconducibili a tale fattispecie modifiche che: - comportino nuove prestazioni originariamente non previste; - siano di importo superiore alla soglia UE vigente per i servizi, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - per sommatoria con l'importo contrattuale determinino il superamento della predetta soglia UE.

In tutti i suddetti casi (ivi compreso quello dell'art. 106, c.1, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), l'*Impresa* è obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dalla Committente, per modifiche e/o varianti disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ad integrazione degli atti formali già sopra indicati, le modifiche e/o varianti disposte entro tale limite sono formalizzate mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione di cui all'art. 22 co. 4 del D.M. 49/2018.

In caso di incremento superiore al 20% dei servizi affidati con il contratto d'appalto, la modifica sarà formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo e l'*Impresa* si obbliga alla ricontrattazione dei prezzi unitari determinati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, in relazione a possibili sinergie che si possono realizzare nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

SEZ. REVISIONE PREZZI

Considerato che l'appalto del servizio in oggetto è caratterizzato da prestazioni a preponderante utilizzo di manodopera non si applica la disciplina di revisione dei prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni-ter) convertito nella L. n. 25 /2022 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'*Impresa* che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

- o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- o alla protezione ambientale.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* e/o, quando previsto, il *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*, nel corso dell'esecuzione del contratto, potranno in ogni momento verificare che l'*Impresa* attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'*Impresa* dovrà sottoporre all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* la documentazione richiesta ed elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale"; l'*Impresa* dovrà comunque rendere disponibili su richiesta del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

La *Committente* si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'*Impresa* dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

L'*Impresa* dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto, restituendo, debitamente compilata e sottoscritta, l'apposita dichiarazione correlata al modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale", allegato al presente capitolato. Qualora attività previste

in contratto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a trasferire il "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti in MMS SPA", allegato al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento.

L'*Impresa* è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla *Committente* per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

E' fatto divieto all'*Impresa* di utilizzare mezzi e attrezzature della *Committente*, se non espressamente e preventivamente autorizzata con apposito atto, sottoscritto fra le parti, che ne fissi termini e condizioni d'impiego e nel quale l'*Impresa* attesti le generalità del proprio personale incaricato per l'utilizzo, oltre che la relativa idoneità del Medico Competente e la documentata formazione coerentemente con le disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'*Impresa*, in caso di:

a) infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone);

b) incidente con impatto sull'ambiente avvenuto durante l'esecuzione dell'appalto da parte dell'*Impresa* o delle eventuali imprese subappaltatrici;

è tenuta a darne comunicazione telefonica immediata alla *Committente* (*Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione o suo incaricato*) e, ove nominato, al *Coordinatore* per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), inoltre, entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento stesso, delle seguenti azioni sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni":

1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all'evento occorso ("infortunio" o "mancato infortunio" o "incidente");
2. caricamento di copia scannerizzata del modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal *Responsabile Operativo* o dal Legale Rappresentante dell'*Impresa*, unitamente a valido documento di identità del firmatario.

Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente l'operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sulla piattaforma E-procurement all'interno della sezione "Gestione infortuni" nell'area di caricamento dati.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente* il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi nell'ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni". Tale inserimento deve essere svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale.

Qualora l'*Impresa* sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell'appalto. Gli obblighi comunicativi, ai quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell'eventualità, con

denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha rilevato l'evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* può richiedere all'*Impresa* in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell'allegato modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale".

In ogni caso prima dell'inizio delle attività l'*Impresa* è obbligata a consegnare al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*:

- l'idoneo piano di sicurezza così come di seguito descritto;
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle attività appaltate.

L'*Impresa* è tenuta a:

- o comunicare alla *Committente* il nominativo del proprio *Responsabile Operativo*, così come disciplinato al successivo art. 26, che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'*Impresa* per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- o predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dal legale rappresentante dell'*Impresa*, che dovrà essere consegnato alla *Committente* entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio dell'appalto, e che dovrà essere anche redatto sulla base della documentazione di sicurezza allegata al contratto di cui all'art. 8.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere:

- la valutazione dei rischi inerenti all'attività oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle modalità di verifica, accertamento, classificazione e intervento nei luoghi confinati;
- le misure di prevenzione e protezione che l'*Impresa* intende adottare;
- l'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che esegue le attività oggetto dell'appalto anche per quanto riguarda l'accesso ad aree della *Committente*;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso;
- le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi;
- l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
- l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente;
- i nominativi del personale, dedicato allo svolgimento dell'appalto, addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali nonché di quello deputato a svolgere l'attività di preposto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di iniziativa sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- l'evidenza delle procedure di primo soccorso e gestione delle emergenze;
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

L'*Impresa* è tenuta altresì ad applicare le norme contenute nel "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti in MMS SPA" allegato al presente capitolato.

Qualora le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere svolte in tutto o in parte in aree nella disponibilità giuridica di terzi (privati, enti pubblici ecc..) è preciso onere dell'*Impresa* acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi da parte dell'*Impresa* stessa.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il *Responsabile Operativo dell'Impresa* deve partecipare alle riunioni indette dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione della Committente*. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l'*Impresa*.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata.

L'*Impresa* è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel suddetto Piano di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto.

ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

Subappalto del servizio

[1] L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione della *Committente*. Il presupposto perché l'*Impresa* abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l'*Impresa* stessa, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l'*Impresa* aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto. Si precisa infine che il contratto di subappalto (nonché di f.p.o. e Nolo a caldo, soggetti a regime autorizzativo) o di cottimo dovranno necessariamente prevedere un termine di pagamento del subappaltatore coerente con quello previsto nel presente capitolato a favore dell'*Impresa Appaltatrice*.

[2] L'*Impresa* che intenda chiedere l'autorizzazione al subappalto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti – subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE:
 - all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del Referente Aziendale/*Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata;

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere unita la dichiarazione dell'*Impresa* che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla *Committente* a sua semplice richiesta.

[3] Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui all'All. XVII) da parte dell'*Impresa* in coerenza all'art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione del subappalto, non esime l'*Impresa* dalle responsabilità derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

Obbligo di comunicazione sub-contratti

[4] A sensi di quanto previsto all'art.105, c. 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l'*Impresa* è tenuta a dare comunicazione alla *Committente*, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di

ciascuno: ► oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; ► ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; ► oggetto del sub-contratto; ► importo del sub-contratto; ► (per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

In caso di materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto per i quali l'*Impresa* abbia una gestione a magazzino, così che non risulti possibile correlare l'atto di acquisto con il relativo impiego nel presente appalto, l'*Impresa* è tenuta a produrre, in vece della predetta comunicazione di sub-contratto, possibilmente in sede di consegna del servizio e, in ogni caso, preventivamente al loro impiego, apposita dichiarazione in tale senso, resa nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con specifica indicazione della tipologia di materiali.

[5] Per l'evasione di tale obbligo l'*Impresa* dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere, corredandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti - subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- inviare tale comunicazione alla *Committente* in modo tempestivo e comunque prima dell'avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla **TASSATIVAMENTE:**

- all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata e pertanto l'obbligo NON assolto; Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere unita la dichiarazione dell'*Impresa* che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla *Committente* a sua semplice richiesta.

Disposizioni comuni

[6] L'*Impresa* deve dare evidenza al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, in relazione a ciascuno ZM.A.P. maturato, degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito dello ZM.A.P. stesso da eventuali subappaltatori e da eventuali subcontraenti (per: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine l'*Impresa*, di volta in volta, produce al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e sub-contraente e convalidata dall'*Impresa* stessa. In alternativa, la dichiarazione è resa unilateralmente dall'*Impresa* che la trasmette, esclusivamente per PEC, al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, ed in copia conoscenza all'impresa Subappaltatrice/Sub-contraente in questione, indicando altresì nel testo della missiva che - in assenza di osservazioni dell'*Impresa* Subappaltatrice / Sub-contraente fatte pervenire per PEC entro i successivi 15 (quindici) giorni all'*Impresa* stessa ed alla *Committente* - i corrispettivi dichiarati dall'*Impresa* si intenderanno come accettati. La dichiarazione deve essere resa sul modulo standard denominato "Dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente e pagamenti svolti" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni.

[7] Il pagamento di ciascuno ZM.A.P. avverrà, così come indicato nel precedente art. 9, nel rispetto della disciplina dell'accertamento, oltre che sull'*Impresa*, anche sui subappaltatori e sui sub-contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente impiegato nello ZM.A.P. in questione. Per il tenore di tali prove si rinvia a quanto stabilito all'art. 9 sui pagamenti.

[8] Ciò premesso, per quanto riguarda il pagamento del servizio eseguito dai subappaltatori nonché il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contraenti (in relazione ai sopra citati: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo), si precisa che il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, con le cadenze da questi ritenute più opportune, chiederà all'*Impresa* di produrre alla *Committente* evidenza formale (es. copia delle fatture quietanzate, copia delle fatture e delle relative ricevute dei bonifici di pagamento, dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore/subcontraente, ecc...) dei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-contraenti in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito dello/degli ZM.A.P. per il/i quale/i l'*Impresa* stessa abbia già ottenuto il pagamento dei corrispettivi da parte della *Committente*. L'*Impresa*, in alternativa, potrà produrre apposita dichiarazione - attestante l'avvenuto pagamento di tali prestazioni - trasmettendola esclusivamente a mezzo PEC al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed in copia conoscenza all'impresa Subappaltatrice / Sub-contraente in questione. In caso di utilizzo di tale modalità alternativa, è comunque fatta salva la facoltà per il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* di esigere che l'*Impresa* produca le suddette evidenze formali a comprova di quanto dichiarato. In caso sia di dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore/subcontraente che di dichiarazione alternativa prodotta unilateralmente dall'*Impresa*, potrà essere utilizzato il modulo standard di cui al precedente comma [6].

In caso di inadempimento a quanto sopra o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la *Committente* sospenderà il pagamento dei successivi ZM.A.P. a favore dell'*Impresa* nella misura corrispondente agli importi delle prestazioni risultanti come non pagate ai subappaltatori/sub-contraenti. Qualora, a seguito della messa in mora dell'*Impresa*, la situazione di inadempimento permanga, la *Committente*, avvierà la procedura finalizzata al pagamento diretto del subappaltatore e sub-contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, 13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

[9] Qualora la *Committente* - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - abbia attivato la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue:

- anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice;
- la dichiarazione dell'*Impresa* di cui al comma [6], lett. b), del precedente art. 9, costituisce base imprescindibile per consentire alla *Committente* di pagare direttamente al subappaltatore i relativi corrispettivi (*in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la modalità prescritta al precedente art. 9*);
- non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8];
- in caso di inadempienze sulla regolarità contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente art. 9 punto [3] lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 16 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla *Committente*.

Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax o PEC, all'*Impresa*.

Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più

critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio della *Committente*, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti normativamente e contrattualmente previsti.

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso

<https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/diventare-fornitori> - la *Committente*:

- applica all'*Impresa*, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell'appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità;
- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all'*Impresa* in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all'appalto in oggetto, sui soggetti partner dell'*Impresa* così come definiti nell'ambito della stessa "Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera".


L'*Impresa* può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all'Area riservata del Portale Fornitori secondo il seguente percorso: <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/accesso-a-e-procurement> →(inserire le proprie credenziali) →click su "Visualizza procedimenti e aste" →click su ► (a sx immediatamente sotto a "Riepilogo") → click su "Visualizzazione punteggio fornitore" →(inserire il G.M.).

La *Committente* potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l'*Impresa* ove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. dell'*Impresa* stessa in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella "Politica per la qualità e la sostenibilità".

Art. 17 RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nel rispetto delle norme sulla responsabilità sociale d'impresa, l'*Impresa* deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del "lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI		
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23	Pagina 24 di 39
	Marche Multiservizi S.p.A.		

Inoltre, l'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, è tenuta alla restituzione degli eventuali questionari sulla Responsabilità sociale d'impresa che la *Committente* dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche di tale responsabilità.

ART. 18 LINGUA

L'*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La *Committente* potrà risolvere anticipatamente il presente contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la *Committente* anche per risarcimento danni, qualora:

- 1) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 3) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 5) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti dell'*Impresa* elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 6) l'*Impresa* non abbia assunto il servizio entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 7) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all'*Impresa*, del 10% dell'importo contrattuale;
- 8) l'*Impresa* ometta di redigere e produrre il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori o si renda responsabile del mancato rispetto delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'*Impresa* nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- 9) si verifichi una delle seguenti situazioni: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, – fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 c.3° del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla possibilità di prosecuzione del contratto nonché dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia - oppure di cessazione dell'attività dell'*Impresa*, oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della *Committente* oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del contratto;
- 10) l'*Impresa* violi la normativa ambientale durante l'esecuzione dell'appalto o incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il suo espletamento;
- 11) l'*Impresa* incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 12) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'*Impresa* sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 13) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla

- contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- 14) l'*Impresa* violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità;
 - 15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 16) l'*Impresa* violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;
 - 17) l'*Impresa* violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell'art. 17 in materia di responsabilità sociale nonché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel "Modello per la Prevenzione della Corruzione" e/o delle Leggi di volta in volta vigenti in materia di corruzione;
 - 18) l'*Impresa* violi gli obblighi previsti al successivo art. 32, lettera a), nonché in caso violi, quando previsti, gli obblighi di cui al medesimo articolo in merito alla c.d. clausola sociale;
 - 19) qualora l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che violi le prescrizioni relative alle imprese consorziate previste al successivo art. 28;
 - 20) l'*Impresa* violi gli obblighi di cui al successivo art. 28 lettera u).

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'*Impresa* (ad esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico accettate dall'*Impresa*, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza dell'*Impresa*, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito di un'intimazione ad adempiere all'*Impresa* entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la medesima da cui emerge il permanere dell'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, all'*Impresa* spetterà il pagamento delle prestazioni svolte, ed appositamente contabilizzate dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, fino al momento dello scioglimento del contratto.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

La *Committente* - qualora l'*Impresa* incorra in situazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, ove la gara sia stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Laddove invece la gara sia stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta se migliorative rispetto a quelle del soggetto interpellato.

ART. 20 RECESSO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della *Committente*, con le modalità e nei termini dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento, ai sensi del relativo comma 1, sia delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in magazzino oltre il decimo dei servizi non eseguiti, computati come da comma 2 del medesimo art. 109, escluso ogni altro compenso.

ART. 21 CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le contestazioni e le riserve che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nel seguito.

Contestazioni e riserve devono essere avanzate dall'*Impresa*, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni lavorativi dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'*Impresa*. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'*Impresa* ritiene le siano dovute. La quantificazione è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso tale formulazione e relativa contestuale quantificazione dovranno essere presentate alla *Committente*, a pena di irricevibilità, entro il termine e con le modalità sopra indicate. Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione si pronuncerà per iscritto sulle riserve nei successivi quindici giorni lavorativi.

L'*Impresa*, è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva insorta nell'esecuzione dell'appalto stesso.

Tutte le contestazioni e le riserve che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, sul registro di contabilità o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) fermo restando, per le riserve, la necessaria successiva formalizzazione nel Registro di Contabilità così come di seguito meglio precisato.

Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nel seguito.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'*Impresa* le spese di bollo di cui al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d'appalto da assolvere in riferimento al contratto stesso ed ai seguenti allegati: capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, cronoprogramma. Sono altresì a carico dell'*Impresa* le spese di bollo relative all'esecuzione del contratto riconducibili, ove disposti dalla *Committente*, ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, certificato di ultimazione dell'esecuzione, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, libretto di misura delle prestazioni svolte, certificato di verifica di conformità.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione

del contratto, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della *Committente* e distinta separata accettazione da parte dell'*Impresa* (scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona – Sezione Imprese.


ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge italiana vigenti in materia.

Art. 25 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY

Il presente appalto non comporta il trattamento di dati personali per conto del Titolare e, quindi, non necessita di nomina di Responsabile esterno del Trattamento, secondo la normativa riguardante il trattamento dei dati personali e, in particolare, il GDPR 679/2016.

Relativamente ai dati personali necessari e funzionali al contratto relativo al presente appalto, *Committente* ed *Impresa* agiranno – ognuna per la parte di propria competenza – in qualità di Titolare autonomo del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR 679/2016, della normativa europea e nazionale, anche di natura regolamentare, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI	
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23
	Pagina 28 di 39	
Marche Multiservizi S.p.A.		

PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA

L'*Impresa* prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell'*Impresa* o del *Responsabile Operativo* vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La propria sede operativa dovrà essere preferibilmente in Provincia di Pesaro e Urbino.

L'*Impresa* dovrà anche provvedere a nominare il *Responsabile Operativo* quale rappresentante dell'*Impresa* stessa nei rapporti con il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'*Impresa* ed il nominativo del *Responsabile Operativo* dovranno essere comunicati al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, dall'*Impresa* stessa in forma scritta. La nomina del *Responsabile Operativo* dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il *Responsabile Operativo* dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla *Committente* i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla *Committente* di contattarlo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio. Il *Responsabile Operativo* non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per es. autista, meccanico, ecc.).

In caso di assenza o di impedimento del *Responsabile Operativo* sarà cura dell'*Impresa* indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il *Responsabile Operativo* ha il compito di:

- a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'*Impresa*;
- b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.

La *Committente* potrà sempre richiedere la sostituzione del *Responsabile Operativo*, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

ART. 27 INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente capitolato, l'*Impresa* avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari allegato che verranno applicati al netto del ribasso d'asta.

ART. 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'*Impresa* gli oneri e gli obblighi seguenti:

- a) eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del

- personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
 - c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la *Committente* da ogni possibile addebito;
 - d) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della *Committente*, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'*Impresa* la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antiftiche) volte a tutelare il personale dell'*Impresa*.

L'*impresa* non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;

- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dell'appalto; detto personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come meglio specificato al successivo art. 32; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
 - f) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
 - g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
 - h) la responsabilità per qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
 - i) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
 - j) qualora l'*Impresa* operi presso un impianto della *Committente*, l'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze ambientali;
 - k) l'osservanza dei CCNL così come previsto al successivo art. 32, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
 - l) produrre al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, la documentazione riepilogata nel modulo "*Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori/Referente Aziendale*", prima dell'inizio del servizio, al più tardi con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di inizio prevista, ad eccezione del Piano Operativo di Sicurezza che, laddove necessario per l'espletamento dell'appalto, dovrà essere prodotto con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.
- La mancata o incompleta produzione di detta documentazione nei termini su indicati, potrà comportare l'applicazione nei confronti dell'*Impresa*, previa sua messa in mora ed apertura a suo carico di una Non Conformità di livello grave o molto grave, di una penale nella misura disposta al precedente articolo "Penali";
- m) in applicazione dell'art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella bolla

- di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- n) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i servizi siano quindi eseguiti da una consorziata esecutrice, la *Committente*, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l'impresa consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla *Committente*;
- o) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si richiama il disposto dell'art. 48 c.7-bis del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- p) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che in sede di gara si sia riservato di eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto (cioè senza indicare alcuna consorziata esecutrice), lo stesso è tenuto ad eseguire in proprio le suddette prestazioni, fatta salva la possibilità di richiedere, successivamente, che una propria impresa consorziata gli subentri, ai soli fini dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall'art. 48, c.7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'esercizio di tale facoltà resta comunque subordinato alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni in capo all'impresa proposta per il subentro: ►adesione di tale impresa al Consorzio in data antecedente a quella della partecipazione di quest'ultimo alla gara; ►assenza di partecipazione di tale impresa, in qualsivoglia conformazione, alla gara d'appalto relativa al contratto in oggetto; ►sussistenza in capo a tale impresa dei necessari requisiti di qualificazione/esecuzione. Resta inteso che, pur con tale sostituzione, il Consorzio (impresa appaltatrice) è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui alla successiva lettera u);
- q) tutte le suddette prescrizioni previste in caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), varranno anche in caso di Operatore Economico ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (es. società cooperativa) che intenda eseguire l'appalto per il tramite di altro/i Operatore/i Economico/i ad esso giuridicamente legato/i (es. soci);
- r) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che - ai fini della partecipazione alla procedura di gara - abbia speso i requisiti di qualificazione di una consorziata non indicata per l'esecuzione dell'appalto (c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti), il Consorzio dovrà provvedere alla sostituzione di tale consorziata ove quest'ultima, successivamente all'aggiudicazione, abbia perso i requisiti di qualificazione spesi dal Consorzio stesso per partecipare alla procedura di gara, dandone espressa evidenza scritta alla *Committente*;
- s) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto devono eseguire l'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. La modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e con l'esecuzione dell'appalto, in misura maggioritaria, da parte dell'impresa capogruppo, in riferimento alla prestazione principale. Il rispetto di tale condizione garantisce maggiormente che l'appalto venga svolto secondo gli standard qualitativi prescritti nel presente Capitolato e correlata documentazione o in quelli, di maggior rilievo, eventualmente definiti contrattualmente. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte della *Committente*;
- t) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, le modifiche in corso d'opera della compagine degli operatori economici designati per l'esecuzione dell'appalto (mandatario e/o mandante del

R.t.i.; consorziato del Consorzio ordinario di concorrenti; soggetto aderente al contratto di rete; soggetto aderente al Geie) potranno avvenire esclusivamente nei casi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa richiesta scritta e documentata dell'*Impresa* e, comunque, a seguito di espressa autorizzazione scritta della *Committente*. Al riguardo si precisa che, in merito all'eventuale sostituzione di uno dei componente del Raggruppamento, la *Committente* aderisce all'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria con la sentenza n. 10 del 27.05.2021; conseguentemente, non è ammessa la sostituzione di mandataria e mandante con soggetti esterni, non già facenti parte della compagine originaria;

- u) l'*Impresa* dovrà altresì mantenere validi - senza soluzione di continuità - per tutta la durata del contratto, gli eventuali requisiti di qualificazione e/o di esecuzione prescritti per il presente appalto, connotati da scadenza temporale (es. certificazioni, iscrizioni, abilitazioni etc.). Inoltre, fermo restando il rispetto dei vincoli minimi del presente Capitolato, l'*Impresa* è obbligata a rendere materialmente disponibili, già al momento dell'avvio delle attività, tutte le risorse (personale, attrezzature, mezzi ecc. ivi comprese eventuali certificazioni) dichiarate nella propria Offerta Tecnica. Tali risorse, assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto, pertanto, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse saranno ammesse unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione della *Committente*. L'inottemperanza agli obblighi sopra prescritti darà titolo alla *Committente* di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto.

Inoltre l'*Impresa*, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è tenuta a favorire l'attuazione, da parte della *Committente*, di quanto previsto nell'allegata "Politica per la qualità e la sostenibilità".

L'*Impresa* nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'*Impresa* non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art. 29 SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dallo svolgimento dell'appalto è e rimane in capo all'*Impresa*, in quanto produttore o detentore degli stessi, che dovrà provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese. L'onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo smaltimento fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restando, con ciò, la *Committente* integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

L'*Impresa* deve comunicare al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. L'*Impresa* è obbligata ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

L'*Impresa* è tenuta a produrre al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'appalto stesso quali, ad esempio:

- copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell'art. 8, c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- copia dell'autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;

- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa incaricata del trasporto dei rifiuti;
- copia dell'autorizzazione relativa all'impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in c.d. "regime di comunicazione" ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia);
fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'appalto in oggetto, il loro corretto smaltimento presso un impianto autorizzato.

ART. 30 CONDOTTA DEL SERVIZIO

L'*Impresa* avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti

La *Committente* verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'*Impresa*, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

ART. 31 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'*Impresa* che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'*Impresa* presso fornitori di fiducia. Resta inteso che la *Committente*, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'*Impresa* dovrà garantire per tutta la durata del appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi indicati nella terza parte del presente capitolato.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'*Impresa*. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

La *Committente* si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta. Detti automezzi, mezzi d'opera, e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del *Referente Aziendale/ Direttore dell'Esecuzione*.

ART. 32 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che l'*Impresa* destinerà all'appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste

nell'appalto e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'*Impresa* sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale; devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l'insussistenza di situazioni di alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea.

La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; **in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata.**

Essa deve specificare almeno i seguenti elementi: • ragione sociale e sede dell'Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività; • cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; • qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; • estremi del CCNL che sarà applicato a tali lavoratori; • la durata del periodo di somministrazione.

Qualora la *Committente* rilasci l'autorizzazione, l'*Impresa* potrà impiegare i lavoratori somministrati solo previa produzione al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, oltre che della documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).

L'Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla Committente per le verifiche di propria spettanza.

La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; **in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata.**

Inoltre, detta comunicazione:

- deve specificare almeno i seguenti elementi: • ragione sociale e sede dell'impresa distaccante; • cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare; • qualifica dei lavoratori da distaccare; • estremi del CCNL applicato a tali lavoratori; • periodo di tempo del distacco;
- deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro per l'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l'impresa distaccataria e l'impresa distaccante aderiscano al medesimo "contratto di rete d'impresa" (di cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese che la *Committente* si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, l'Impresa potrà impiegare i lavoratori

“distaccati” solo previa produzione al Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione della documentazione già prevista per il personale dipendente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette all'esecuzione dell'appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'*Impresa*, il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'appalto quando l'*Impresa* non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'*Impresa*.

L'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, è obbligata:

- A. a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto;
- B. a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche,;
- C. a comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze,
- D. a comunicare preventivamente tutte le sostituzioni del personale;
- E. a fornire, in prossimità della scadenza contrattuale, tutti i dati relativi al personale impiegato da mettere a disposizione dei concorrenti della successiva gara per l'affidamento dei lavori, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

L'*Impresa*, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

1. dovrà applicare, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il CCNL per le Lavoratrici e i Lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo sottoscritto dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché la eventuale relativa Contrattazione Collettiva Territoriale, in vigore nella zona ove si svolge l'appalto.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L'APPALTO IN OGGETTO È SOSTITUTIVO DI UN CORRISPONDENTE RAPPORTO CONTRATTUALE IN SCADENZA, AI SENSI DELL'ART. 8 LETTERA B DEL CCNL UTILITALIA DEL 10/07/2016 PUNTO 9, IN CASO DI PASSAGGIO DI GESTIONE ANCHE ALLA COOPERAZIONE SOCIALE TROVANO APPLICAZIONE PER I LAVORATORI LE GARANZIE PREVISTE DALL'ART.6 DEL CCNL. PERTANTO, SI ALLEGA AL PRESENTE L'ELENCO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PER IL QUALE INSISTE L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DALL'IMPRESA SUBENTRANTE (ALLEGATO ELENCO DEL PERSONALE).

Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all'art. 54-bis comma 14 lett. d) D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio ex voucher nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

2. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n. 68;
 - dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;

- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali di cui al "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti in MMS SPA" ed agli eventuali altri allegati contrattuali;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della *Committente*;
- è obbligata, durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla *Committente* a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contrattanti di noli a caldo e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'impresa distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L'*Impresa*, pertanto, è obbligata:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al precedente punto 1., nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici delle attività e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell'impresa distaccante in caso di impiego di lavoratori in "distacco", si procederà come previsto all'art. 19;
- b) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della *Committente*. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per lavoratori in distacco) che quella dell'impresa utilizzatrice (*Impresa*, subappaltatore, sub-contrattante) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti;
- c) a dare applicazione alla c.d. "clausola sociale" nei termini previsti dalla disciplina sopra indicata nonché dalle vigenti norme di legge.


In caso di inottemperanza da parte dell'*Impresa* o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contrattanti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo:

- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva)
- agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;

la *Committente*, come meglio precisato ai precedenti artt. 9 e 15, si riserva di attivare le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La *Committente* è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'*Impresa* ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146 e ss.mm.ii.. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'*Impresa* è obbligata a garantire la presenza di personale necessario

	CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI		
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23	Pagina 36 di 39
	Marche Multiservizi S.p.A.		

per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla *Committente*.

ART. 33 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto valutando i profili di cui all'art. 18 del D.M. n. 49/2018..

In particolare il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'*Impresa*;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'*Impresa* alle disposizioni previste dal presente capitolato;
- vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'*Impresa* e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio. In caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla *Committente* per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 si potrà dar luogo all'applicazione, su richiesta dell'*Impresa*, a quanto previsto dall'art. 23, 2° c. del D.M. 49/2018.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'*Impresa* per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'*Impresa* per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato dall'*Impresa* sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'*Impresa*.

ART. 34 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO

La *Committente* si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente capitolato nell'ambito del territorio gestito dalla *Committente* stessa alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.

PARTE TERZA - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 35 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizie accessorie da svolgersi con la modalità "Cantoniери di quartiere" dovrà essere effettuato nel territorio del Comune di Pesaro e, per particolari esigenze della Committente, su tutto il territorio servito da Marche Multiservizi S.p.A.

Tale attività è anche ricompresa nel contratto di servizio che la Committente ha sottoscritto con il Comune di Pesaro e rientra fra i servizi di "Pulizia strade e piazze – servizio spazzamento".

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è il servizio supplementare di controllo della pulizia e del decoro cittadino da espletare come di seguito dettagliato:

- pulizia della strada in prossimità delle isole ecologiche;
- raccolta di eventuali materiali – massimo 200 litri di volume e 20 kg. di peso – abbandonati al di fuori dei cassonetti e/o lungo i cigli stradali, previa segnalazione del caso agli ispettori ambientali aziendali,
- disinfezione delle postazioni dei cassonetti stradali, dove il suolo risulta imbrattato da liquidi maleodoranti, con irrorazione di un comune e innocuo disinfettante a base di Sali di ammonio quaternari;
- manutenzione di aree verdi nella disponibilità della Committente;
- pulizia del guano di piccioni con attrezzatura specifica;
- pulizia occasionale e limitata delle caditoie stradali e delle griglie presenti lungo le cunette stradali che, per varie ragioni, non sono state ripulite nel corso degli interventi programmati;
- svuotamento, al bisogno, dei cestini getta carte presenti nei luoghi d'intervento e nei piccoli spazi verdi nella disponibilità della Committente.
- altre prestazioni saltuarie o stagionali non incluse in quelle precedenti, che per natura e tipologia sono assimilabili alle precedenti possono essere eseguite dalla figura del Cantoniере di quartiere.
- manutenzione del verde orizzontale e verticale con utilizzo di piattaforme fino a 20 metri, piattaforma su cingolato, motosega, macchine operatrici per manutenzione verde orizzontale, autocarro con gru, motofalce montato su trattore e mini-escavatore per pulizia cunette stradali;
- realizzazione e manutenzione di strutture in legno (c.d. "isole ecologiche"), staccionate, recinzioni, arredo urbano con utilizzo di piccola attrezzatura di carpenteria, generatore, troncatrice, avvitatore ecc.;
- piccoli lavori di manutenzione stradale (riparazione buche ecc.) con attrezzatura manuale e asfalto a freddo;
- Disinfestazione.

Le attività sopra elencate, potranno essere richieste anche presso le sedi aziendali e/o impianti della Committente.

La Committente, settimanalmente, provvederà ad elaborare e comunicare le tempistiche e le modalità di intervento specificando la tipologia delle attività da eseguire e le frequenze. Tale programmazione potrebbe subire modifiche in seguito ad imprevedibili e sopraggiunte esigenze operative. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente all'Impresa dagli uffici competenti della Committente,

Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzate giornalmente due squadre, composte da nr. 2 unità lavorative ciascuna. Ogni operatore dovrà essere impiegato per 38 ore a settimana e dovrà essere munito di Patente B.

Per eseguire le mansioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto l'Impresa dovrà

dotare ogni singola squadra operativa di:

- Autocarro allestito con pianale ribaltabile, idoneo anche al trasporto di rifiuti di (tipo piaggio Porter) alimentato a metano o GPL o mezzo equivalente con non più di quattro anni di vita riscontrabili dalla data di prima immatricolazione;
- Piattaforma aerea
- Decespugliatore
- Tagliaerba
- Soffiatore
- Attrezzatura minuta (scopa, pattumiera, zappa, forbici, seghetto ecc..)
- Autocarri con cassone ribaltabile muniti di autorizzazione al trasporto c-terzi
- Pinza di carico materiali di risulta
- Macchinario polverizzatore per la pulizia del guano dei piccioni

Inoltre, l'Impresa dovrà disporre di una macchina operatrice per il taglio e la raccolta delle erbe dei cigli stradali (con braccio decespugliatore) con non più di 5 anni di vita riscontrabili dalla data di acquisto / immatricolazione.

Si precisa che, ove nella documentazione di gara sono indicati i modelli, marchi, questi sono proposti unicamente a titolo esemplificativo al fine di meglio chiarire le caratteristiche generali del prodotto atteso e non costituiscono in nessun caso indicazione espressa o sottintesa di orientamento già maturato dalla Committente, rimanendo facoltà di ciascuna impresa offrire modelli analoghi, purché aventi le caratteristiche di minima elencate nelle predette specifiche tecniche.

L'Impresa, entro e non oltre il giorno successivo dall'esecuzione delle prestazioni effettuate, dovrà far pervenire al Referente Aziendale del contratto in formato PDF tramite e-mail con conferma di ricevimento, un report sottoscritto dal Responsabile Tecnico / Amministrativo riportanti i dati del servizio reso dove dovrà essere specificato quanto segue:

- Data dell'intervento;
- Tipologia di lavoro;
- Luogo di espletamento del servizio (vie piazze ecc...)
- Orario di lavoro espletato;
- Eventuali note (segnalazioni di eventuali danneggiamenti riscontrati, eventuali danneggiamenti arrecati dall'operatore medesimo agli stessi, ecc...)

ART. 36 PORTALE INFORMATICO HERGO

La Committente sta implementando l'uso del sistema informatico Hergo nello svolgimento dei propri servizi. Qualora venga attivato anche per i servizi oggetto di questo Capitolato, l'Impresa dovrà utilizzare il detto sistema informatico Hergo – Portale Terzisti per la registrazione dei dati del servizio del presente CSA nel momento in cui la Committente ne avrà predisposto tutte le procedure tecniche ed informatiche.

Il caricamento di detti dati su Hergo – Portale Terzisti dovrà avvenire con l'inserimento manuale e/o con l'utilizzo di appositi dispositivi forniti dalla Committente di cui saranno dotati sia gli operatori che i mezzi per l'espletamento del servizio del presente CSA.

Sarà a cura della Committente formare il personale indicato dall'Impresa sull'utilizzo di Hergo - Portale Terzisti attraverso un corso specifico della durata di circa una giornata lavorativa da svolgersi presso la sede della Committente stessa e in seguito al quale, sarà redatto e sottoscritto un apposito verbale.

Il caricamento corretto di tali dati, una volta attivato il sistema HERGO – Portale Terzisti è

condizione essenziale per la consuntivazione e validazione delle prestazioni rese dall'Impresa, nonché per il pagamento dei lavori eseguiti.

Non saranno corrisposti ulteriori oneri o rimborsi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente articolo, inoltre, in caso di mancata, negligente o non corretta osservanza delle disposizioni, sarà facoltà della Committente procedere come previsto all'art. 21 del presente Capitolato.

ART. 37 CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà alla Committente per tutto il periodo di affidamento delle prestazioni con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti alle Autorità competenti per legge o regolamento in materia.

La Committente potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione delle attrezzature ecc., e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione delle attività, al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti, vigenti o emanate in materia.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere alla Committente, saranno poste a totale carico dell'Impresa tutte le spese necessarie per il ripristino delle anomalie rilevate.